

## □ Interrogazione n. 898

*presentata in data 16 luglio 2012*

a iniziativa del Consigliere Marangoni

**“Struttura sanitaria 'Clinica lab. Divis. Consulchimica Ambiente'. Punti prelievo di Recanati e Loreto. Abuso del titolo di accreditamento regionale in difformità alla l.r. 16 marzo 2000, n. 20 per il punto prelievi di Recanati. Abuso della qualifica di 'Punto Prelievi convenzionato' per il punto prelievi di Recanati. Pubblicità ingannevole per i punti prelievi di Recanati e Loreto. Commistione di interessi partitici e personali, tra il partito di maggioranza in consiglio comunale di Recanati ed i ruoli politici di soci e amministratori della 'Consulchimica Ambiente srl'. Autorizzazioni illegittimamente rilasciate dal Comune di Recanati ai sensi degli articoli 7 e 8 della l.r. 20/2000. Richiesta di diniego da parte della Regione dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 16 della l.r. 20 del 16 marzo 2000. Violazione, nel caso specifico, dell'articolo 3 della l.r. 20 del 16 marzo 2000.”**

a risposta Orale

Premesso:

*che* la Legge Regionale n. 20 del 16 marzo 2000 detta norme “in materia di autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e accreditamento istituzionale ... delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;

*che* nella fattispecie gli articoli 7 e 8 stabiliscono le regole per la definizione delle procedure di autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché al loro esercizio;

*che* l’articolo 16 della medesima Legge Regionale dispone che i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività sanitaria che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, debbono inoltrare domanda al Dirigente del Servizio Sanità competente;

*che* l’articolo 3 della medesima Legge Regionale prevede che, ai fini delle sopra menzionate autorizzazioni, il Consiglio Regionale (oggi Assemblea Legislativa) determini, nel Piano Sanitario, <... il fabbisogno di assistenza .... >;

*che* la procedura di accreditamento comporta l’attivazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale tramite il Gruppo di Accreditamento Regionale Lavoro di cui all’articolo 22 della medesima Legge Regionale;

Tenuto conto:

*che* il Legale rappresentante della Clinica Lab. Div. Consulchimica Ambiente s.r.l.” - d’ora in poi denominata, per brevità, “Clinica Lab.”- in data 9 maggio 2012 ha effettuato domanda presso la Regione Marche per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per la struttura denominata “Clinica Lab. Divisione della Consulchimica Ambiente - Punto Prelievi Esterno” di Recanati;

*che* la procedura del rilascio di accreditamento per il punto prelievi recanatese risulta ad oggi ancora in corso, così come dettato dall’articolo 16 della legge 20/2000; pertanto, ad oggi, la Clinica Lab. di Recanati non è accreditata;

*che* al contempo risulta essere stata autorizzata, con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti, investimenti, attività ispettiva e ricerca” la realizzazione della struttura sanitaria denominata “Clinica lab. divisione della Consulchimica ambiente s.r.l.” di Loreto;

*che* quest’ultima struttura, finalizzata all’erogazione delle prestazioni diagnostiche di laboratorio (punto prelievi), risulta essere, al pari di quella di Recanati, sprovvista del rilascio dell’accreditamento di cui all’articolo 16 della l.r. 20/2000;

*che* nella primavera del 2010 l’allora Direttore Generale dell’Asur Morosini attivò, in Recanati, un secondo punto prelievi presso il Poliambulatorio di via Cupa Madonna di Varano che venne però chiuso poco prima di Natale 2010 dal suo successore Alessandro Marini;

*che* a motivazione di questa scelta si disse che non era conveniente tenere aperto un servizio che era utilizzato quotidianamente, dal lunedì al venerdì, da non più di circa trenta utenti; esistono peraltro fondati dubbi, a nostro avviso, sui dati forniti che sono sicuramente

inferiori alla realtà; non a caso, dopo soli 4 mesi, il 29 aprile 2011 la Consulchimica Ambiente s.r.l. di Civitanova inoltra domanda di autorizzazione (mod. AUT1) al Dipartimento Prevenzione e Sanità Pubblica della "Asur Marche Zona Territoriale 8" e alla Regione Marche, per la realizzazione di un punto prelievi presso i locali di via Nazario Sauro in Recanati. Cioè dopo soli 4 mesi dalla chiusura del Punto Prelievi pubblico si chiede di aprirne uno privato a distanza di poche centinaia di metri. Nella medesima domanda è scritto, a firma del legale rappresentante della società in questione, che <consapevole che è vietata la realizzazione di strutture sanitarie o socio-sanitarie non compatibili con il fabbisogno individuato dalla regione con gli atti di programmazione previsti dalla L.R. 20/2000... chiede il rilascio della autorizzazione>;

Considerato:

*che* la "Clinica Lab. – laboratorio analisi cliniche" ha già ampiamente pubblicizzato la presenza e le attività dei punti prelievo siti nei comuni di Recanati e Loreto, tramite organi di stampa, opuscoli e invio materiale pubblicitario a tutti i cittadini, locandine affisse in alcuni studi medici, spacciando le due strutture come "accreditate con il Servizio Sanitario Regionale"; inoltre nello stesso materiale pubblicitario è scritto "TICKET – il costo del ticket è identico tra struttura pubblica (ospedale) e laboratorio privato. Al contrario, i punti prelievo della Clinica Lab. di Recanati e Loreto non sono, ad oggi, né accreditati né convenzionati.

*che* nel caso della struttura di via Nazario Sauro di Recanati un volantino recita la frase "accreditato S.S.N. classe 5 di eccellenza";

*che* tale pubblicità ingannevole sfrutta l'accreditamento ottenuto per la sola struttura di via D'Annunzio a Civitanova Marche apportando immeritati vantaggi anche ai due nuovi punti prelievi di Recanati e Loreto, risultanti quest'ultimi ancora sprovvisti dell'accreditamento stesso;

*che* l'Amministratore Unico della Consulchimica Ambiente s.r.l. risulta essere anche consigliere comunale del Partito Democratico di Recanati;

*che* tra i soci della medesima società - dalla quale dipende la "Clinica Lab. Divisione della Consulchimica Ambiente s.r.l." - c'è anche il Segretario del Partito Democratico recanatese;

*che* in varie occasioni, sia l'Amministratore Unico sia il socio appena menzionati hanno dichiarato pubblicamente che il Punto Prelievi recanatese risulterebbe, a loro dire, essere sia accreditato che convenzionato, cosa che ad oggi, dalla documentazione esistente in Regione e presso l'Asur, è palesemente infondata;

Considerato inoltre:

*che* nell'atto di convenzione del 26.08.2009, stipulato tra Comune di Recanati e la Croce Gialla locale, all'articolo 14 (trasferimenti del diritto di superficie) si stabilisce che <è fatto divieto alla Croce Gialla di cedere ad altri il diritto di superficie come pure di destinare la struttura realizzata per finalità diverse da quanto previsto con la presente convenzione ... è fatto salvo il diritto della Croce Gialla di utilizzare o concedere in godimento i locali ... per lo svolgimento di attività medica convenzionata e/o di pubblica assistenza>;

*che* sia la Croce Gialla che il Comune di Recanati hanno violato la stessa convenzione sin dall'origine concedendo i locali presso la Croce Gialla dal 01 marzo 2012 alla Clinica Lab., priva dei requisiti previsti dalla medesima convenzione; inoltre la violazione da parte del Comune risulta essere ancora più grave considerato il fatto che è quest'ultimo ad aver emanato in seguito i due atti autorizzativi ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge Regionale n. 20/2000;

*che* da parte del Comune di Recanati non poteva essere data alcuna autorizzazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della medesima Legge Regionale non essendo il Punto Prelievi ubicato a Recanati in via Nazario Sauro 40, un'attività medica convenzionata ai sensi dell'articolo 14 dell'atto stipulato tra Comune e Croce Gialla recanatese;

*che* come risulta dal documento del 21 febbraio 2012 "Accordo per l'affidamento alla struttura privata Clinica Lab. del piano di affidamento prestazioni di laboratorio analisi per

l'anno 2012", stipulato tra Asur Marche – Area Vasta n. 3 di Macerata – e il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche Clinica Lab, solo la sede di via D'Annunzio a Civitanova risulta convenzionata e accreditata dall'Asur stessa;

*che* la convenzione concessa per la struttura di Civitanova Marche non risulta essere estensibile automaticamente agli altri due punti prelievo di Recanati e Loreto; questi necessitano di apposita convenzione.

Considerato ancora:

*che* il Punto Prelievi recanatense risulta inoltre trovarsi nei locali della Croce Gialla di via Nazario Sauro 40, in Recanati, con contratto di comodato gratuito;

*che* pare inoltre che la Clinica Lab. di Recanati, incalzata dalle critiche per quanto avvenuto, abbia versato un contributo liberale di 4.000 euro all'anno divisi in tranches trimestrali; tale contributo liberale è stato definito "congrua donazione" in una intervista alla radio locale da uno dei soci di Consulchimica Ambiente s.r.l. che è anche segretario comunale del Partito Democratico;

*che* tale contributo liberale potrebbe mascherare, di fatto, un canone di affitto, con relativo danno erariale;

*che* vista la gravità del caso in questione è stato aperto un fascicolo presso la Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Recanati;

*che* la tipologia di contratto e l'importo del versamento sono stati comunicati anche durante una audizione del rappresentante legale della Consulchimica Ambiente, tenutasi presso la Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Recanati;

Considerato infine:

*che* la Regione Marche ha il dovere e il potere di controllo, tramite attività ispettiva, sulle strutture che abusano di titoli non posseduti e che permettono anche forme di concorrenza sleale nei confronti di altre analoghe strutture private o dello stesso servizio sanitario pubblico;

*che* l'accreditamento di cui all'articolo 16 della l.r. 20/2000, dovrebbe qualificare queste strutture comportando un ulteriore valore aggiunto per quei prestatori di servizi sanitari contemplati dalla l.r. 20/2000,

*che* l'insieme dei comportamenti, atti e procedure, messi sin qui in atto dal Comune di Recanati, dalla Clinica Lab., dal suo Amministratore Unico e da uno dei soci (rispettivamente Consigliere Comunale PD e Segretario Comunale del PD), il tutto con l'avallo, purtroppo, della Croce Gialla, andrebbe a nostro avviso, sanzionato al fine di far rispettare la Legge Regionale e tutelare il Servizio Sanitario Regionale, garantire l'interesse pubblico nonché gli interessi privati concorrenti con quelli della Clinica Lab. E non da ultimo andrebbe garantito il diritto alla trasparenza degli atti e il corretto comportamento necessariamente imparziale della Pubblica Amministrazione;

*che* l'aggiunta dell'assenza di convenzione per il punto prelievi recanatense solleva la questione dell'abuso, tramite pubblicità ingannevole, nei confronti dei pazienti del servizio sanitario e della sanità pubblica marchigiana.

#### S'INTERROGA

L'Assessore competente per conoscere:

- 1) quali azioni intende attuare per sanzionare questo comportamento al fine della tutela delle regolari procedure volute dalla l.r. 20/2000;
- 2) come intende controllare che non si verifichino simili casi di appropriazione indebita di titoli non posseduti che forniscono innegabili vantaggi economici per strutture private non accreditate nè convenzionate;
- 3) come intende intervenire nell'iter in corso relativo alla procedura di accreditamento del Punto Prelievi di Recanati della Clinica Lab., dopo simili comportamenti; a nostro avviso dovrebbe essere negato l'accreditamento stesso considerate le gravi violazioni sotto il profilo dell'interesse pubblico e privato, sotto il profilo della mancata trasparenza e della evidente commistione e confusione tra interesse pubblico da tutelare e di interessi partitici e personali;

- 4) come è possibile che l'Asur a dicembre 2010 chiuda un Punto Prelievi pubblico per scarsa affluenza di pazienti ma solo quattro mesi dopo venga "diciamo casualmente", presentata istanza per la realizzazione dell'apertura di un punto prelievi privato, distante poche centinaia di metri da quello pubblico appena chiuso?;
- 5) la chiusura di un Punto Prelievi pubblico e la quasi contemporanea apertura di un analogo Punto Prelievi nella medesima località non è motivato da nuove esigenze di fabbisogno, risultando così in contrasto rispetto a quanto indicato espressamente nell'articolo 3 della l.r. 20/2000.